

del ricovero, dichiarare i ricorrenti esonerati da qualsiasi rimborso delle prestazioni effettuate dall'Ufficio di Liquidazione di Ispra e, per l'effetto, ordinare alla Commissione di revocare la richiesta di restituzione della somma di 41 833 euro — o di quella, diversa che dovesse risultare — e di astenersi da qualsiasi prelievo d'ufficio di detto importo dalla pensione del prof. De Pretis Cagnodo;

— condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 26 ottobre 2010 — Schätzel/Commissione

(Causa F-109/10)

(2011/C 13/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Michael Wolfgang Schätzel (Ransbach-Baumbach, Germania) (rappresentante: R. Oehmen, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione con la quale la Commissione rifiuta di versare al ricorrente un'indennità di cessazione dal servizio

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione di diniego della Commissione europea 8 aprile 2010, nonché la decisione con la quale si respinge il reclamo del 30 luglio 2010, registrato con il n. R/351/10, e condannare la Commissione a versare al ricorrente, per il periodo tra il 1° marzo 2009 e il 28 febbraio 2010, un'indennità di cessazione dal servizio il cui importo è pari al valore matematico dei suoi diritti alla pensione maturati in forza del suo servizio presso la Commissione;

— condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 29 ottobre 2010 — Couyoufa/Commissione

(Causa F-110/10)

(2011/C 13/87)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Denise Couyoufa (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della convenuta con la quale si respinge la domanda della ricorrente di essere esentata dalla rotazione obbligatoria.

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la decisione 31 luglio 2008 è illegittima;

— annullare la decisione 26 febbraio 2010 con la quale si respinge la domanda della sig.ra Couyoufa;

— annullare la decisione con la quale si respinge il reclamo avverso tale decisione;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 2 novembre 2010 — Trentea/FRA

(Causa F-112/10)

(2011/C 13/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cornelia Trentea (Vienna, Austria) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, lawyers)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Oggetto e descrizione della controversia

In primo luogo, l'annullamento della decisione dell'Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di respingere la candidatura della ricorrente per un posto di assistente amministrativo nei settori «contratti e finanze», nonché della decisione di nomina di un altro candidato. In secondo luogo, il risarcimento dei danni materiali e morali.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione dell'Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione 5 giugno 2010, con la quale si respinge la candidatura della ricorrente per un posto (rif. TAADMIN-AST4-2009) nonché la decisione di nominare un altro candidato;